

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 355

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**  
(BERLUSCONI)

**dal Ministro del tesoro**  
(DINI)

**dal Ministro del bilancio e della programmazione economica**  
(PAGLIARINI)

**dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**  
(MASTELLA)

**e dal Ministro dei lavori pubblici**  
(RADICE)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1994**

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994,  
n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle  
attività imprenditoriali

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	8
Disegno di legge .....	»	9
Testo del decreto-legge .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge costituisce un primo, ma importante passo nella direzione di una efficace ripresa delle attività economiche. A questa prima iniziativa farà immediatamente seguito entro brevissimo tempo il varo di un più articolato quadro di misure, la cui definizione ha ormai raggiunto un buon punto di maturazione.

Gli interventi previsti dal decreto-legge consentiranno di conseguire risultati concreti ed immediati in svariati settori, in termini sia di sviluppo degli investimenti che di rilancio dell'occupazione.

In particolare con l'articolo 1 viene modificato l'assetto istituzionale ed operativo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» che ha fino a questo momento positivamente operato cogliendo l'obiettivo che il legislatore aveva delineato ed innovando sostanzialmente il quadro delle politiche per il lavoro e lo sviluppo imprenditoriale.

I positivi risultati conseguiti nell'attuazione della legge medesima hanno indotto il Governo ad estendere la operatività della legge stessa ai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei regolamenti comunitari.

Dopo otto anni di attuazione si manifestano esigenze, ormai assai urgenti, di modificazione della struttura delegata all'attuazione dell'intervento, il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, la cui struttura appare ormai precaria e inadeguata.

L'articolo 1 del decreto-legge affronta e risolve la questione autorizzando la costituzione di una società per azioni il cui capitale è, nella fase iniziale, interamente

posseduto dal Tesoro. Successivamente potranno partecipare enti, anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici. A questa società con apposita convenzione, verrà affidata la gestione degli interventi previsti dalla citata legge e, in particolare, il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti finalizzati alla creazione di nuove imprese ed al sostegno delle esistenti piccole e medie imprese.

In tal modo vengono realizzati due obiettivi: da una parte, l'attuazione degli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 786 risulterà certamente più rapida ed efficace; dall'altra la costituzione della s.p.a. consentirà di mettere a disposizione, anche con riferimento all'obiettivo dello sviluppo delle aree in declino industriale, l'esperienza accumulata dal comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile in materia di promozione, valutazione dei progetti, assistenza e monitoraggio, meccanismi positivamente collaudati e guardati con grande attenzione dagli organismi internazionali come l'OCSE e la stessa Unione europea che già cofinanzia gli interventi previsti dal decreto-legge n. 786.

L'articolo 1 del presente decreto è coerente peraltro all'impegno più complessivo volto alla privatizzazione di alcune funzioni pubbliche e ad uno sforzo di delegificazione. La norma infatti prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986, ed il rinvio ai regolamenti di attuazione per la individuazione di modalità e procedure di applicazione.

L'articolo 2, recante disposizioni in materia di collocamento ordinario, si propone, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo, di semplificare alcuni incombenti amministrativi in relazione agli istituti dell'assunzione nominativa (commi 1 e 2) ed

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assunzione diretta (comma 3). Ciò per rendere più agevole ed immediato l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con conseguenti ed auspicati, benchè indiretti, positivi effetti di carattere occupazionale.

Come è noto l'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha innovato profondamente la disciplina del collocamento ordinario, prevedendo la facoltà per il datore di lavoro di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa, fatto salvo l'onere di riserva del 12 per cento delle nuove assunzioni a favore dei lavoratori appartenenti alle cosiddette fasce deboli di cui al comma 5 del medesimo articolo 25. La portata innovativa di tale disposizione incontra, però, notevoli limitazioni a causa della persistenza, quale requisito imprescindibile per l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, del preventivo nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento.

A tale proposito il comma 1 dell'articolo prevede, a carico del datore di lavoro ed in sostituzione del predetto nulla osta, una dichiarazione da effettuarsi successivamente alle assunzioni, dalla quale risulti che le stesse sono state effettuate nel rispetto della vigente normativa.

Il comma 2 stabilisce l'irrogazione di sanzioni amministrative a presidio dell'osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 e dell'obbligo di riserva di assunzioni posto dall'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge n. 223 del 1991.

Altra innovazione è recata dal comma 3 laddove viene previsto, in relazione alla fattispecie dell'assunzione diretta, una estensione alle imprese fino a 15 dipendenti della possibilità di effettuare la chiamata diretta fin qui riservata, oltre agli altri casi previsti dall'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, alle aziende con massimo tre dipendenti.

Con l'articolo 3 si adottano misure straordinarie al fine di accelerare al massimo i pagamenti a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione per agevolazioni già concesse a valere sui

soppressi fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

A tal fine, lo strumento prefigurato (comma 1) è quello dell'opzione, lasciata al libero apprezzamento del beneficiario, di utilizzare in luogo delle procedure previste dalla vigente normativa quella più semplificata consistente nella attestazione, da parte del legale rappresentante, sia dello stato di esecuzione del progetto, sia della complessiva sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalle norme poste a salvaguardia di esigenze attinenti l'ordine pubblico (esempio: certificazione antimafia), oltre alla fornitura delle garanzie d'uso (polizza assicurativa o fidejussione bancaria) nel caso di concessione di finanziamenti statali.

Al comma 2 del medesimo articolo sono previste le sanzioni di natura amministrativa da comminare nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni suddette, mentre con i commi 3 e 4 si disciplinano taluni connessi aspetti di natura istituzionale.

L'articolo 4 (comma 1) prevede l'attribuzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica di una quota degli stanziamenti di bilancio destinati agli enti nazionali di ricerca ed al fondo per la ricerca applicata, gestito dal Ministero medesimo, al fine di costituire un nuovo strumento finanziario che, con modalità che ne assicurino l'efficacia e la celerità degli interventi, provveda a finanziare iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di punta nell'ambito del sistema nazionale della ricerca.

Al fine di ampliare al massimo la platea dei beneficiari degli interventi del suddetto fondo per la ricerca applicata, i benefici della legge istitutiva del fondo stesso vengono estesi (comma 2) anche alle diverse realtà consortili del mondo della ricerca a livello nazionale e locale sotto le sue varie forme.

Entrambe le misure in questione rispondono all'esigenza di promuovere, quale elemento fondamentale della competitività del Paese sui mercati esteri, un potenziamento dell'investimento nelle attività di ricerca e sviluppo che attualmente in Italia

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si situano a livelli alquanto mediocri rispetto alla media europea.

La legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), di accompagnamento alla legge finanziaria 1993, aveva previsto, all'articolo 12, la possibilità per le province ed i comuni di costituire apposite società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici o per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere pubbliche, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria degli enti locali.

L'articolo 5 è diretto a rendere più spedito il processo di costituzione di tali società, superando le difficoltà procedurali finora incontrate. Dalla costituzione di tali società deriveranno indubbi effetti positivi in termini sia di efficienza dei servizi che di potenziamento del sistema infrastrutturale, con minori costi per il bilancio dello Stato.

Nell'ottica di favorire al massimo grado l'utilizzo di tale nuovo strumento operativo, si elimina anche la limitazione temporale (i due esercizi successivi all'entrata in funzione dell'opera) per il rilascio da parte degli enti locali partecipanti della garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti.

Con l'articolo 6 si interviene, infine, su due provvedimenti legislativi emanati nei mesi scorsi, che hanno inciso in modo rilevante su tutta l'attività contrattuale della pubblica amministrazione ed in particolare sul settore dei lavori pubblici.

Trattasi della legge 11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

La legge n. 109 del 1994, seppure emanata con il lodevole intento di moralizzare il settore degli appalti pubblici, coinvolto da numerose e gravi vicende giudiziarie, ha di fatto portato ad un blocco generalizzato delle opere pubbliche, venendo in tal modo a compromettere settori economici (quali ad esempio quello delle costruzioni) ad alto tasso occupazionale, e già colpiti da una grave crisi.

In particolare tale effetto, devastante per l'economia del Paese, deve attribuirsi prio-

ritariamente alla parte della legge che disciplina la sua entrata in vigore.

Le nuove disposizioni infatti, applicabili a tutte le procedure in corso che non fossero già concluse con la stipula del contratto, comportano la necessità per tutte le stazioni appaltanti di procedere all'annullamento delle gare già espletate, per iniziarle *ex novo* applicando le nuove disposizioni.

A ciò si è aggiunto il fatto che la legge (articolo 3) ha demandato ad un regolamento la disciplina attuativa e di dettaglio da emarsi entro il 6 settembre 1994.

Tale normativa si è rilevata indispensabile per chiarire un numero notevole di problemi applicativi della legge stessa.

L'effetto combinato di questi due fattori, unitamente al fatto che, sotto la spinta emotiva dei noti fatti giudiziari, il legislatore ha introdotto norme più restrittive di quelle comunitarie e di difficile applicazione, ha provocato, come si è detto, il sostanziale blocco degli appalti in corso con notevoli danni per i settori economici interessati, per l'interesse pubblico a vedere realizzate in tempi brevi opere necessarie per la collettività e per l'amministrazione in generale chiamata ad annullare ed iniziare *ex novo* procedure già in fase avanzata di realizzazione, con costi anche notevoli (avvisi di gara, progetti, eccetera).

Alla luce di tale situazione, l'articolo 6 ha lo scopo di sospendere l'applicazione della maggior parte delle disposizioni della legge fino al 31 dicembre 1994 mantenendo l'immediata operatività delle norme procedurali che consentono l'adozione del regolamento e, delle norme sostanziali a trama completa che favoriscono l'occupazione.

Tale sospensione unitamente al rinvio alla stessa data anche dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3 è finalizzata a fare in modo che tutta la nuova normativa, sia legislativa che regolamentare, formante un sistema compiuto e disciplinato al dettaglio, entri in vigore contestualmente senza creare vuoti normativi e consentendo a tutte le stazioni appaltanti di attrezzarsi compiutamente in funzione della nuova normativa, utilizzando il periodo di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tempo ricompreso tra l'emanazione del regolamento e la sua entrata in vigore (1° gennaio 1995).

Anche la disposizione di cui all'articolo 6 legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stata emanata allo scopo di moralizzare il settore dell'attività contrattuale di tutte le pubbliche amministrazioni, prevedendo un «giudizio di congruità» sui prezzi dei contratti non ancora stipulati e la «revisione» dei prezzi dei contratti già stipulati e non eseguiti in misura inferiore ad un quarto.

Trattasi di una disciplina che incide in modo notevole sulla *par condicio* delle parti addirittura operando su contratti già conclusi ed in parte eseguiti.

Anche tale normativa ha provocato un blocco dell'attività contrattuale dell'amministrazione, anche nel campo delle forniture di beni e servizi, soprattutto per la mancata individuazione dei prezzi congrui da parte di alcuni organi a ciò preposti.

A tale proposito l'articolo 6 ne prevede la sospensione dell'efficacia fino al 31 dicembre 1994.

Le connessioni fra tali disposizioni e la legge n. 109 del 1994 ne consigliano una trattazione congiunta anche al fine di valutare eventuali necessarie coordinate modifiche.

L'esigenza di intervenire in questi settori deriva, quindi, dalla necessità ormai improcrastinabile di consentire l'avvio dei lavori pubblici sinora sospesi in attesa di una più chiara definizione della disciplina. Ogni giorno di ritardo provoca ulteriori chiusure di imprese, fatto non più sopportabile per l'economia del Paese, con conseguente collocazione in cassa integrazione guadagni o nelle liste di mobilità per sempre più numerosi lavoratori del settore.

La situazione di incertezze poi che, necessariamente, seguirebbe all'attesa dei tempi parlamentari per l'approvazione di un eventuale disegno di legge, provocherebbe una paralisi totale del settore con conseguenze incalcolabili sull'economia del Paese pregiudicando, per effetto di trascinarsi, i pur timidi segnali di ripresa che incominciano a manifestarsi in settori diversi.

In particolare la normativa in questione intende consentire, nell'ambito di una adeguata trasparenza nella gestione delle procedure, la rapida attuazione di procedimenti per l'affidamento di lavori pubblici con un benefico ritorno in termini di alleggerimento della pesante situazione occupazionale e un positivo effetto sull'indotto.

L'approfondimento e la sistemazione dell'intera materia dei lavori pubblici, attese le verifiche conseguenti all'applicazione delle norme della legge n. 109 del 1994 negli scorsi mesi, richiede poi, per poter raggiungere un adeguato livello di efficienza ed efficacia, una rimeditazione profonda ed una puntuale verifica degli aspetti operativi, estremamente difficili da realizzare «in corso d'opera» ma che necessitano di una fase programmatica e della individuazione di strumenti tecnico per operare.

La difficoltà evidenziata da parte delle amministrazioni, di operare sulla base dei criteri di recente introdotti con la legge n. 109 del 1994, si appalesa estremamente gravosa, in rapporto alla possibilità che le stesse amministrazioni procedano solo gradualmente all'applicazione delle varie norme in materia e della legge quadro, e ciò provoca un allungamento dei tempi per la scelta del contraente e l'affidamento dei lavori stessi.

Sul punto va infine ribadito che l'intervento realizzato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1994 e con l'articolo 71 del decreto-legge 29 aprile 1994 n. 257, che rispettivamente intendevano chiarire l'ambito di applicazione della normativa e rinviare l'applicazione di alcune norme della legge n. 109 del 1994, non appare in grado di assolvere a quelle finalità di rapida e definitiva risoluzione delle problematiche applicative che solo con un rinvio complessivo della legge è possibile realizzare.

In merito poi alla norma concernente l'articolo 6 della legge n. 537 del 1993 occorre sottolineare che, per questa specifica disposizione, la necessità di intervenire con urgenza deriva dalla considerazione che per quanto attiene ai contratti pubblici, sia relativi alle forniture sia ai lavori

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici in senso proprio, la mancata completa indicazione, a distanza di cinque mesi dall'introduzione della nuova normativa, di criteri di riferimento per i prezzi oggetto del giudizio di congruità e dei nuovi prezziari per i lavori pubblici, determina uno stato di incertezza sugli operatori che rende problematica qualsiasi azione positiva in sede di contrattazione e vanifica di fatto un elemento fondamentale in materia contrattuale, consistente nella certezza e determinazione dell'oggetto delle reciproche obbligazioni dei contraenti.

Va poi soggiunto che anche in questo caso le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'articolo 71, comma 2, del citato decreto-legge n. 257 del 1994 non sono state in grado di contribuire in modo sostanzialmente efficace alle richieste avanzate dall'amministrazione e dai privati per un riassetto complessivo del sistema che concili risparmio pubblico e certezza nell'applicazione delle nuove regole.

Un'ultima considerazione si può spendere sui problemi di ordine giuridico che la sospensione della disciplina della legge n. 109 del 1993 e dell'articolo 6 della legge n. 537 del 1993 comporta e cioè che

l'obiettivo del mantenimento parziale dei contratti già stipulati non incide sulla legittimità costituzionale della disposizione, atteso che in materia di diritti patrimoniali non opera il regime di irretroattività della normativa sopravveniente, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 6 del 26 gennaio 1994.

Preme infine evidenziare come il rinvio dell'efficacia delle norme, in uno con il regolamento attuativo, consentirà di procedere alle necessarie modifiche di quelle parti della legge quadro sugli appalti che oggettivamente danno luogo a problemi di costituzionalità (ad oggi sono pendenti otto ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalle regioni) o di contrasto con la normativa comunitaria (direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993), in relazione alla quale è stato chiesto alla Commissione della Comunità Europea l'apertura della procedura di infrazione contro la Repubblica italiana con domanda di provvedimento sospensivo di urgenza.

È infine appena il caso di precisare che fino al previsto termine del 31 dicembre 1994 continueranno a trovare applicazione le normative preesistenti sospese in virtù dell'articolo 6.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 4, prevede un onere di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

La quota relativa all'anno 1994 ricomprende l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 di lire 10 miliardi da destinare al versamento della quota di capitale sociale per l'istituenda società per l'imprenditorialità giovanile. Le restanti risorse dovranno essere destinate, dall'istituenda società, alla produzione di servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali ed altri soggetti economici, consentendo, pertanto, la creazione di nuovi investimenti e conseguentemente la promozione di nuove iniziative di occupazione giovanile.

La valutazione degli effetti economici dell'investimento tiene conto, tra l'altro, dei risultati conseguiti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, che ha portato all'approvazione di 875 progetti sui 4.043 presentati, di cui 600 risultano ancora in attuazione; le imprese avviate che sono nella fase di piena autonomia sul mercato, registrano un tasso di sopravvivenza dell'80 per cento. Il totale dei progetti approvati, al netto dei 41 revocati per scorrettezze nella fase di attuazione o mancato avvio dell'attività stessa, determinano investimenti per 2.622 miliardi e 17.500 addetti, di cui oltre 4.500 soci giovani.



**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

*Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994. (\*)*

### **Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche, adottando una nuova e più snella disciplina normativa in materia di imprenditorialità giovanile, di collocamento ordinario, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di società miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

##### *(Imprenditorialità giovanile)*

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.

(\*) V. inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese, al sostegno delle piccole e medie imprese, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10 per cento del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. Il presente articolo sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## Articolo 2.

### *(Disposizioni in materia di collocamento ordinario)*

1. In luogo della preventiva richiesta di avviamento al lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, per le assunzioni effettuate avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro può effettuare, salvo quanto previsto al comma 2, secondo periodo, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di aver effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La comunicazione alla sezione competente è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.

2. I datori di lavoro che non effettuano la comunicazione di cui al comma 1 nei termini prescritti sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore assunto. I datori di lavoro che assumono senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non possono avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente comma è devoluto alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con non più di tre dipendenti» sono sostituite con le seguenti: «con non più di quindici dipendenti»; al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «più di dieci dipendenti» sono sostituite con le seguenti «più di quindici dipendenti».

## Articolo 3.

### *(Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno)*

1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attività produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, può essere effettuata, a domanda del beneficia-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonchè l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino già effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.

3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, già operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.

4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere del comitato tecnico scientifico.

#### Articolo 4.

##### *(Ricerca applicata)*

1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di

finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per favorire la più ampia integrazione tra la componente industriale, delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati, possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili tra imprese industriali, anche con la partecipazione minoritaria di imprese non industriali, di università, di istituti ed enti pubblici di ricerca, anche a carattere regionale, di laboratori di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 46 del 1982.

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.».

#### Articolo 5.

##### *(Società miste per i servizi pubblici)*

1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. Il comma 3 del medesimo articolo è soppresso; è altresì soppressa la limitazione temporale per il rilascio della garanzia fidejussoria da parte dell'ente locale partecipante, di cui al comma 7 dell'articolo 12.

2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

## Articolo 6.

(Forniture e appalti pubblici)

1. L'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, salvi gli articoli 3, 31, comma 1, 35, 36 e 37, resta sospesa sino al 31 dicembre 1994. In data 1° gennaio 1995 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi» e sono soppresse le parole: «e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4».

3. Sino al termine di cui al comma 1 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

5. Sino al 31 dicembre 1994 si applicano le norme previgenti all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

## Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - DINI - PAGLIARINI -  
MASTELLA - RADICE

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI